



Comune di VILLASANTA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Piazza Martiri della Libertà, 7 - 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754222
Fax 0392050231
e-mail: tecnico@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

Comune di Villasanta - Prov. di Monza e Brianza	
	Protocollo Uscita N. 0009610 del 25/05/2012
	Titolario: 01.06

ORDINANZA N. 60 DEL 25 MAG. 2012

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

OGGETTO: Taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la Sede Ferroviaria sul territorio del Comune di VILLASANTA.

IL SINDACO

Vista la nota trasmessa da *RFI (RETE FERROVIARIA ITALIANA) - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO*, pervenuta al protocollo comunale n. 9148 in data 21/05/2012, avente ad oggetto "Caduta alberi sulla sede ferroviaria - applicazione D.P.R. 753/80", nella quale si demanda al Sindaco, l'opportunità di emettere ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie, all'osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste agli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980, in merito alle distanze minime degli alberi delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

Visto l'art. 52 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980 che recita: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei";

Visto l'art. 55 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 che recita: "I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale";

Considerati i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R. 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo di incendio delle aree adiacenti la sede F.S., che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora provenienti dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

Ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di questa Amm.ne Comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

a **tutti i privati dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria** ricadente nel territorio del Comune di VILLASANTA, ciascuno per la particella catastale di propria competenza di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo incendio e loro propagazione, come descritti dagli art. 52 e 55 del D.P.R. 752/80, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Informatico, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni;

INCARICA

la Polizia Locale e le forze dell'ordine di fare osservare la presente ordinanza. *R.F.I. (RETE FERROVIARIA ITALIANA)* in qualità di Ente proprietario delle ferrovie, di vigilare e segnalare tempestivamente a questa Amministrazione o alle forze dell'ordine presenti nel territorio, eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato adempimento dei proprietari frontisti di cui al presente atto;

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente e sul sito Web del Comune;
- trasmessa al Comando di Polizia Locale;
- trasmessa al Comando Stazione dei Carabinieri di VILLASANTA;
- trasmessa a **RFI - Rete Ferroviaria Italiana** - Direzione Territoriale Produzione Milano - Unità Territoriale Milano Linee Nord - via Ernesto Breda, 28 - 20126 MILANO;
- divulgata mediante manifesti ed informazione in modo da assicurarne la più ampia diffusione a tutti gli interessati;

AVVERTE

in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sempre che non si tratti di più grave illecito, si procederà con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00.- a € 300,00.-, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 689 del 24.11.1981 e si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i.), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione della presente.

Villasanta,

25 MAG. 2012



IL SINDACO
Dot. Emilio MERLO

Responsabile del Procedimento: geom. Marika TURATI

Pratica trattata da: geom. Ambrogia SPREAFICO - tel. 039.23754.274